

**REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO**

---

# **COMUNE DI LEQUIO TANARO**

## **PIANO REGOLATORE GENERALE**

(approvato con D.G.R. n. 120-14533 del 23.03.1982)

**VARIANTE SEMPLIFICATA 2023  
RELATIVA A NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE A SERVIZIO DELLA  
RETE ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE**

(ai sensi dell'Art. 17bis, c.15bis della L.R. N.56/77 e s.m.i.)

---

## **RELAZIONE**

---

<b>PRESENTAZIONE PROPOSTA VARIANTE</b>	<b>PROT. NR.</b>	<b>DEL</b>
<b>ESPRESSIONE SULLA VARIANTE URBANISTICA</b>	<b>D.C. NR.</b>	<b>DEL</b>
<b>EFFICACIA DELLA VARIANTE CON APPROVAZIONE DELL'OPERA IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI</b>	<b>DEL</b>	

---

**Sindaco:**

**Segretario Comunale:**

**Responsabile del Procedimento:**

---

## **PROGETTO**

**Direttore tecnico  
a Progettista**  
Arch. Fabio GALLO

## **I N D I C E**

1.	PREMESSA .....	pag.	3
2.	IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013 .....	pag.	5
3.	LA VAS .....	pag.	7
3.1	Il quadro normativo di riferimento .....	pag.	7
	Le norme comunitarie e dello Stato .....	pag.	7
	Le norme regionali .....	pag.	7
4.	SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE.....	pag.	9
5.	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA .....	pag.	11
5.1	Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) .....	pag.	11
5.1.2	La verifica dell'art. 31 del P.T.R. ....	pag.	14
5.2	Pianificazione della mobilità e dei trasporti (P.R.M.T.) .....	pag.	17
5.3	Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) .....	pag.	19
5.3.1	Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R. ....	pag.	24
5.4	Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) .....	pag.	25
6.	OBIETTIVI DELLA VARIANTE E SCELTE OPERATIVE .....	pag.	28
6.1	Aspetti procedurali della Variante urbanistica .....	pag.	28
6.2	Previsioni della variante urbanistica .....	pag.	32
7.	ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGI- STICO DI RIFERIMENTO .....	pag.	37
7.1	Ricognizione delle componenti di sensibilità ambien- tale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Va- riante e il suo intorno significativo .....	pag.	37
8.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA .....	pag.	55
8.1	Premessa .....	pag.	55
8.2	Criteri della zonizzazione acustica .....	pag.	55
8.3	Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche.....	pag.	56
8.4	Conclusioni.....	pag.	56
9.	CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO.....	pag.	58

10. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE .....	pag. 60
10.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Re- gionale n.4/R del 22/03/2019 .....	pag. 61
10.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regio- nale n.4/R del 22/03/2019 .....	pag. 68
ALLEGATI .....	pag. 78

# RELAZIONE DELLA VARIANTE

---

## 1. PREMESSA

Il Comune di Lequio Tanaro, dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (nel prosieguo identificato come P.R.G.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare necessità legate esclusivamente all'adeguamento strutturale di un'opera pubblica mediante l'individualizzazione delle porzioni di territorio interessate dalla realizzazione della nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi", con riconoscimento cartografico della nuova opera al fine di prevederne la compatibilità urbanistica e per imporre ove risulti esservene la necessità vincolo preordinato all'esproprio, di servitù ed occupazione temporanea. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica di interconnessione dell'attuale rete gestita da ALAC il cui sviluppo interesserà il territorio dei comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d'Alba; tale intervento contribuirà a migliorare il servizio idropotabile verso i Roeri.

Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata pertanto da un sicuro interesse pubblico in quanto si origina dall'esigenza di rendere maggiormente performante, in base al bacino di utenza, l'attuale sistema operante che, soprattutto nel periodo estivo, in coincidenza con le maggiori richieste di fornitura sulla dorsale Murazzano-Alba, registra una riduzione del carico piezometrico che crea scompensi distributivi sui Comuni allacciati. La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G. vigente sarebbe tale da consentire l'utilizzo di varie procedure urbanistiche; da quelle più semplici quali quella di variante parziale, ad altre maggiormente garantiste ma obbligando a seguire iter più complessi configurabili come varianti strutturali o similari. Pertanto, sia nella prima che seconda ipotesi di lavoro, configurabili con i procedimenti di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove sono per l'appunto definite le due tipologie di modifiche al P.R.G. richiamate, si riscontra la possibilità di introdurre o reiterare un vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; situazione che si configura in modo specifico con gli oggetti da trattare con la presente variante come si vedrà nel prosieguo. Per entrambe le procedure, ed in particolare quella di variante strutturale, le tempistiche di modificazione dello strumento urbanistico determinano la necessità di impiegare diversi mesi; ancorché le importanti novità giuridiche introdotte nel 2013 consentono di ridurre notevolmente le tempistiche necessarie per la formazione ed approvazione di una variante. Si è riscontrato che per il presente caso del Comune di Lequio Tanaro sia indispensabile contrarre molto il fattore tempo. Ciò nasce dal fatto che le scadenze sono in realtà dettate dal progetto, con relativi finanziamenti pubblici, dell'opera che debbono rispettare delle specifiche date oltre le quali

potrebbe venir meno la fattibilità economica degli interventi stessi con le ovvie conseguenze palesabili.

Per questa motivazione si è ricercata un'altra "strada" procedurale che permettesse di "tagliare" ulteriormente il fattore tempo. L'ipotesi di lavoro individuata all'interno dei vari procedimenti utilizzabili risulta essere quella di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.U.R., delle cosiddette "varianti semplificate" introdotte nel nostro ordinamento proprio con la Legge Regionale 25 Marzo 2013 n. 3. Infatti, viene previsto un iter particolarmente snello per quelle modifiche urbanistiche che si generano da altre procedure autorizzative: omissis... "le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante."... omissis. Pertanto, ai sensi di tale procedura è possibile ridurre in modo significativo le tempistiche precedentemente richiamate. Il presupposto ovviamente è sempre quello di prevedere in Piano un'opera disciplinata in una specifica casistica per la quale necessiti una variante al piano regolatore. Con tale iter i tempi si "contraggono" ulteriormente, in quanto non si attivano procedure urbanistiche che prevedano lo svolgimento di conferenze di servizi, stimabili in circa 3-4 mesi.

Per le motivazioni esposte l'iter prescelto è stato dunque quello di "Variante Semplificata" ai sensi dall'art. 17bis, c. 15bis della L.R. 56/ 77 e smi.

Come di consueto la Variante viene identificata nominativamente con l'anno del suo avvio e quindi viene convenzionalmente denominata "Variante Semplificata 2023".

## **2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013**

Con la L.R. 1/07 la Regione ha inteso avviare una fase di sperimentazione di nuove procedure in cui ha inteso testare la praticabilità delle conferenze per avviare forme di copianificazione tra Regione, Province, Comuni per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai P.R.G.C.. Copianificazione e conferenze, infatti, sono alcuni degli elementi innovativi posti alla base della riforma della disciplina urbanistica prodotta dalla Regione.

Tenendo conto dell'intento di sperimentazione, la legge ha riguardato solo determinate fattispecie di varianti e cioè quelle varianti che pur essendo strutturali sono di portata "più limitata".

Il comma 1 dell'art. 31 della L.U.R. recitava infatti: *"La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del P.A.I."*.

Ispirandosi ai principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione la legge era fortemente innovativa in quanto prevedeva che il procedimento per la pianificazione comunale si sviluppasse attraverso apposite conferenze (conferenze di pianificazione) e che si concludesse con l'approvazione della variante ad opera dello stesso Comune.

Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013 mediante la promulgazione della Legge n. 13 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del 12.03.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione (iniziato nel 2007) della cosiddetta Pianificazione Concertata, che come si è detto, è stata introdotta dalla L.r. 1/2007. La disciplina del 2013, ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato le vecchie procedure ex art. 15 della L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la formazione revisione e variante dei P.R.G.; evidentemente la nuova procedura ha sostituito anche quella di cui all'art. 31 ter della L.U.R.. Si può riscontrare infatti come il nuovo iter risulti essere di fatto un miglioramento con limitati adeguamenti e specificazioni introdotte proprio a seguito degli elementi evidenziatesi nel periodo di applicazione della L.R. 1/07. Evidentemente alcuni correttivi si sono resi necessari per fare in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo per le varianti strutturali che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare per tutti gli iter urbanistici che interessano un piano regolatore e pertanto anche la sua formazione e revisione. Oltre all'introduzione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione richiamate, che permettono dunque di conseguire un iter che assume i caratteri della concertazione, si ha un altro evidente aspetto

innovativo importante; la gestione completa dell'intero procedimento in capo al Comune o Ente che promuova l'atto pianificatorio dalla fase iniziale sino alla conclusione con l'approvazione. Evidentemente tale requisito mette in luce la "responsabilità" che la Regione ha affidato alle Amministrazioni, singole o associate, nella pianificazione a carattere locale. Tutto questo dovrebbe produrre un effetto di "alleggerimento" dell'intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per giungere all'approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente collegata e direttamente proporzionale alle previsioni che si intendono conseguire e pertanto anche alla tipologia di classificazione dell'iter: Variante Strutturale, Variante Generale, Nuovo Piano.

Come anticipato nella premessa, in tale sede di "riordino normativo" la Regione ha effettuato un'altra importante operazione consistente nell'esplicitare le singole procedure a carattere urbanistico che si debbano seguire in caso di attivazione di strumenti di programmazione negoziata nonché di normative settoriali (a titolo esemplificativo si segnalano procedure a seguito di accordi di programma, procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia, procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 S.U.A.P., etc.). Tutte queste operazioni ed azioni sono state raccolte all'interno dell'art. 17 bis "Varianti Semplificate" della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per questa tipologia di varianti si può ravvisare come l'iter da seguire riprenda per molti aspetti quello generale previsto per le procedure a carattere strutturale, soprattutto le sequenzialità dei passaggi, differenziandosi sostanzialmente per la riduzione delle tempistiche, per le definizioni dell'ambito di conferenza che si qualifica come "di servizi" ai sensi della Legge 241/1990 anziché di "Copianificazione", oltre che ovviamente nell'avvio indubbiamente condizionato dalla normativa che lo ha generato. Per il caso specifico si è detto che occorre seguire quanto disciplinato al c.15 bis dell'art. 17 bis richiamato che assume caratterizzazione a sé stante con iter urbanistico definito all'interno di altri di autorizzazione specifica.

In particolare, l'art. 17 bis, c.15 bis recita:

"Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente al progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto."

### **3. LA VAS**

Un ulteriore elemento di novità, che interagisce direttamente con contenuti e procedimento di formazione delle varianti ai Piani, è costituito dalle recenti disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotte dal D.Lgs. 152/06 successivamente corretto ed integrato con il D.Lgs. 04/08.

#### **3.1 Il quadro normativo di riferimento**

##### **Le norme comunitarie e dello Stato**

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente*” ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06*” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

##### **Le norme regionali**

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*” che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. È quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’articolo 20 della L.R 40/’98.



Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 17/2013 successivamente ed ancora con D.G.R. n. 25 -2977 del 29/02/2016 (a sostituzione di quella del 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Per quanto attiene alla variante in questione si precisa che non sussiste, ricadendo nelle procedure urbanistiche di eccezione, e dunque per limitati casi, l'obbligo di svolgere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Essendo, come enunciato precedentemente, una procedura di Variante Semplificata di cui al c.15 bis dell'art. 17 bis della L.U.R., tale obbligo può essere derogato non completando nemmeno la fase preliminare di Verifica di assoggettabilità a V.A.S., in quanto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché secondo quanto disciplinato nella Circolare del P.G.R. 8 novembre 2016, n.4/AMB.

#### **4. LA SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE**

Il Comune di Lequio Tanaro è dotato di P.R.G. formato ai sensi della legge urbanistica regionale, predisposto nel 1980 e regolarmente approvato con D.G.R. 120 – 14533 del 23/03/1982.

Successivamente il Piano fu oggetto di una variante, denominata “variante 1990” che sostanzialmente confermò gli indirizzi del piano vigente volti soprattutto alla tutela del suolo agricolo, degli ambiti di interesse ambientale-naturale ed allo sviluppo ordinato delle aree di trasformazione edilizia.

La “variante 1990” fu approvata dalla Regione con D.G.R. n. 43 – 17901 del 01/04/1997.

Il Comune di Lequio Tanaro formò, poi, una nuova variante, denominata “variante 2/96”, finalizzata esclusivamente all’individuazione di una nuova area produttiva e di un’area di interesse turistico. Tale variante fu approvata dalla Regione con D.G.R. n. 3-1519 del 05/12/2000.

L’Amministrazione Comunale formò ancora, nelle more di approvazione della “variante 2/96” e quindi sulla “variante 1990”, una 1<sup>a</sup> Variante Parziale attinente l’ampliamento di due aree produttive già esistenti e successivamente, ad avvenuta approvazione della “variante 2/96”, una 2<sup>a</sup> Variante Parziale per risolvere alcuni problemi circoscritti legati al settore residenziale e al settore produttivo, che richiesero soluzioni in tempi rapidi.

Le due varianti parziali furono approvate, rispettivamente, con D.C.C. n. 22 del 08/06/1999 e D.C.C. n. 26 del 27/06/2001.

Nel periodo intercorso fra l’approvazione della variante parziale n. 1 e la formazione della variante parziale n. 2, l’Amministrazione provvide a formare ed approvare una nuova variante che, per le proprie caratteristiche, riveste carattere strutturale.

Tale variante, denominata “variante 3/2000” è stata avviata, come la precedente variante parziale n. 1, sulla “variante 1990” giacché le previsioni in essa contenute, riguardando esclusivamente la previsione di due nuove aree riconducibili a destinazione per servizi, non interferirono in alcun modo con lo strumento urbanistico in itinere (variante 2/96).

La variante 3/2000 fu approvata con D.G.R. n. 2-4473 del 19/11/2001.

Successivamente le esigenze emerse relative al settore produttivo imposero nuove previsioni che, superando i limiti imposti per le varianti parziali, furono risolte mediante una variante strutturale denominata “variante 4/2002”.

La variante 4/2002 è stata adottata con D.C.C. n. 33 del 26.11.2002 ed è stata approvata con D.G.R. 33-11371 del 23.12.2003.

L'entrata in vigore del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po", comunemente denominato P.A.I., ha obbligato i Comuni a verificare le reali condizioni di dissesto e di rischio geologico ed idraulico esistenti sul territorio comunale, già in parte individuate nella cartografia del P.A.I..

A questo scopo è stata predisposta la variante, denominata "variante 2003", all'interno della quale vengono, altresì, affrontati le tematiche relative alla compatibilità ambientale delle nuove previsioni urbanistiche (L.R. n. 40/98), la verifica di compatibilità acustica e l'adeguamento alla nuova disciplina sul commercio al dettaglio (L.R. n. 28/99). Tale variante è stata approvata con D.G.R. n. 23-967 del 3.10.2005.

Va inoltre precisato che il Comune ha provveduto ad approvare il proprio Regolamento Edilizio, con d.c. n. 34 del 26.11.2002, e a pubblicarlo sul BUR n. 4 del 23.1.03, e successivamente ad approvare la Variante Parziale n. 3 con d.c. 36 del 24.11.03 di adeguamento delle N. di A. alle definizioni e parametri del R.E.

Con la Variante Parziale n. 4 il Comune ha provveduto ad adeguare la propria programmazione commerciale alle nuove disposizioni regionali in materia di urbanistica-commerciale (D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006).

Nel corso del 2008 il Comune ha provveduto a predisporre la Variante Parziale n.5, che venne approvata con D.C. n. 27 del 28/08/2008.

Nel corso del 2017 il Comune ha provveduto a predisporre la Variante Parziale n.6, che venne approvata con D.C. n. 24 del 10/07/2018.

Nel corso del 2018 il Comune ha provveduto a predisporre la Variante Parziale n.7, che venne approvata con D.C. n. 11 del 26/02/2019.

Ad oggi nuove puntuali ed impellenti necessità hanno determinato la necessità di redigere la nuova presente variante denominata Variante Semplificata 2023.

## **5. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

### **5.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)**

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", contenente tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il nuovo PTR, adottato con DGR n. 19-10273 del 16 dicembre 2008, era stato trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione del giugno 2009. Successivamente, la Giunta Regionale della IX legislatura, ha ritenuto la proposta di Piano Territoriale Regionale coerente con i propri indirizzi per la programmazione e la pianificazione regionale e quindi meritevole di essere riproposta al Consiglio regionale per la conclusione dell'iter già avviato.

Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione costituisce il primo riferimento attuativo per la definizione delle strategie finalizzate a governare processi complessi, in un'ottica di collaborazione tra Enti per lo sviluppo della Regione.

Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: un quadro di riferimento (la componente conoscitivo – strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico – ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi territoriali che struttura il Piemonte; una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in

tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il PTR individua 5 strategie diverse e complementari:

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
4. ricerca, innovazione e transizione produttiva;
5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per ciascuna strategia il PTR detta disposizione per gli strumenti della pianificazione territoriale che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, dettando indirizzi, direttive e prescrizioni.

Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi.

Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente.

Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal PTR, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il PTR contiene esclusivamente indirizzi e direttive.

Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.

Il rapporto tra PTR e PPR è definito dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché dalla recente giurisprudenza, anche costituzionale.

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio della regione.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione e la va-

lorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

Le disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari livelli. In particolare, la pianificazione locale, comunale ed intercomunale, quando faccia riferimento a più Ambiti e Unità di Paesaggio (AP e UP) così come definiti dal PPR, dovrà garantire la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le disposizioni del PPR per ciascun ambito territoriale interessato.

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Norme di attuazione
- 3) Tavole della conoscenza ripartite come di seguito:
  - tavola A: Strategia 1  
Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
  - tavola B: Strategia 2  
Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
  - tavola C: Strategia 3  
Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
  - tavola D: Strategia 4  
Ricerca, innovazione e transizione produttiva
  - tavola E: Strategia 5  
Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali
  - tavola F1:  
La dimensione europea;
  - tavola F2:  
La dimensione sovra regionale
- 4) Tavola di progetto
- 5) Rapporto ambientale
- 6) Rapporto ambientale: Sintesi non tecnica

Vista la procedura della presente variante non si rende necessario adempiere all'obbligo di adeguare lo strumento urbanistico a tale pianificazione demandando ad un successivo procedimento di carattere almeno strutturale.

### 5.1.2 La verifica dell'art. 31 del P.T.R.

Il comma 10 dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

Nel caso (non riguarda la presente variante) di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferimento è decennale e pertanto il rapporto tra l'esistente ed il previsto non dovrà superare complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati, che per semplicità si potrebbe come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la "ratio" della norma al quale si deve, a ragione, ancora sommare un valore in incremento dovuto alle zone edificate esterne ai nuclei principali ed ancora alle infrastrutture. Questo valore calcolato dovrebbe praticamente essere coincidente con quello regionale inerente al consumo di suolo urbanizzato (CSU) pari a mq. 690.000 al quale per cautela si può fare riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015").

Dato Regionale  $930.000 \times 3\% = 20.700$  mq.

La previsione consiste, come detto precedentemente, nell'adeguamento/ammodernamento dell'attuale sistema di adduzione idrica a servizio della rete "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi" da parte dell'Ente gestore ALAC, mediante l'individuazione cartografica delle relative aree interessate dalla realizzazione dell'opera; il tutto con la totalità delle opere di condotta in interrato, anche nei tratti di attraversamento dei corsi d'acqua (ad eccezione del Rivo di Monforte o di Monchiero per il quale si prevede un attraversamento aereo), per la quasi totalità al di sotto di sedimi viari o relative aree pertinenziali, dunque non determinando un particolare consumo di suolo. Gli unici manufatti emergenti rispetto al piano campagna attuale saranno le cabine di manovra da realizzarsi con struttura portante in calcestruzzo armato in corrispondenza delle interconnessioni della nuova infrastruttura con la rete esistente in comune di Carrù e in comune di Monforte d'Alba. Si deve evidenziare ancora come alcune delle zone interessate ricadano su aree che il documento regionale di consumo del suolo considera all'interno delle aree compromesse in quanto individuate quali aree trasformate, mentre altre, come detto, risultano essere sottostanti a viabilità e pertanto non interessanti terreni liberi. Aspetto però di assoluto rilievo è che il disposto del C.10 dell'art.31 richiamato ha quale oggetto di regolamentazione le previsioni ad "uso insediativo" e pertanto afferente al dato del CSU ("*In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.*"); pertanto non confacente alla previsione della presente variante. Considerazione di tutto quanto illustrato, risulta essere la non determinazione di consumo di suolo per i fini illustrati oggetto della presente variante.

Occorre ancora evidenziare un altro aspetto giuridico che porta a definire la non determinazione di consumo di suolo; ovvero il disposto del comma 1, dell'art. 35 della L.R. 7/2022.

**“Art. 35.**

*(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)*

*1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.”*


Nel presente quinquennio di conteggio del consumo di suolo, avente come arco temporale dal mese di agosto 2021/2026, non risultano esservi state varianti urbanistiche dato che l'ultima procedura risale alla Variante Parziale n.7, approvata nel 2019. L'arco temporale è definito in base all'entrata in vigore dello strumento pianificatorio di riferimento (P.T.R.), più precisamente il 21.08.2011 (approvazione del P.T.R. DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 con entrata in vigore ex lege 30 gg. dopo approvazione) e pertanto nella data del 21.08.2021 ha avuto inizio il corso di un nuovo quinquennio (il terzo).

Pertanto, il dato del consumo di nuovo suolo del presente quinquennio 2021/2026 risulta essere pari a 0 mq e dunque contenuto nel dato del 3% precedentemente calcolato (0 < 20.700).

Si rimanda comunque ai dati dichiarati nei singoli procedimenti.

**TOTALE VARIAZIONE S.T. QUINQUENNIO 2021/ 2026 S.T. 0mq.**





**Figura 1 – Vista aerea condotta in progetto (tratteggiato rosso) in comune di Lequio Tanaro e consumo di suolo (Fonte: Geoportale Piemonte – in bianco i confini comunali).**

## 5.2 Pianificazione della mobilità e dei trasporti (P.R.M.T.)

La Regione Piemonte persegue il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità come prerequisito per lo sviluppo socio-economico del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Attraverso gli strumenti di pianificazione e di programmazione esercita le proprie funzioni di coordinamento di reti e servizi di trasporto pubblico locale e di integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Sono previsti due livelli di pianificazione: il piano strategico (il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti) che fissa gli obiettivi di lungo periodo e i piani di settore che definiscono le caratteristiche che il sistema deve assumere nel medio periodo per raggiungere gli obiettivi fissati. La programmazione indica quindi gli interventi a breve termine, le risorse umane, economiche e strumentali da mettere in campo, funzionali al disegno delineato.

Il **Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)** ha il compito di fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti adeguati a fronteggiare, in una logica di anticipazione e non di emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese.

Il PRMT, approvato con D.C.R. n. 256-2458/2018, è di tipo strategico perché ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del settore e gli obiettivi da raggiungere al 2020, 2030 e 2050.

La **Tabella di Marcia verso il 2050** è il punto di riferimento per attuare le strategie del PRMT che mirano a:

la **sicurezza di cittadini e imprese** (protezione e incolumità);

l'**accessibilità** (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni, integrazione dei sistemi);

l'**efficacia** (utilità del sistema, qualità dell'offerta);

l'**efficienza** (razionalizzazione della spesa, internalizzazione);

l'**attenzione agli impatti energetici e ambientali** (riqualificazione energetica, uso razionale del suolo, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione di rifiuti);

il **sostegno alle imprese** (competitività, occupazione);

la **vivibilità del territorio e la qualità della vita** (salvaguardia, recupero).

Il PRMT si applica nei confronti della Regione (per i bandi e i programmi regionali) e degli enti locali (per la pianificazione di settore). Riconosce le relazioni tra mobilità e territorio e l'importanza di operare in settori e a livelli istituzionali diversi: la **governance** è lo strumento organizzativo per fare collaborare Amministrazioni, cittadini e imprese.

Il PRMT nella "Parte Terza" – Il transitorio - definisce al punto 5 le Norme transitorie e finali; a tal proposito per i fini afferenti alla pianificazione urbanistica occorre far

riferimento alla lettera c) del comma 2, del punto 5.2 recitante:

”

c. gli enti locali nella redazione o nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 56/1977, articolo 12, comma 2, punto 6) laddove si parla di definire l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, devono:

- assumere specifici obiettivi di sostenibilità del sistema della mobilità in coerenza con i target del presente Piano;
- definire l'assetto della mobilità in relazione all'uso del territorio secondo una visione di lungo periodo e che riguarda tutte le modalità di spostamento e incoraggia scelte più sostenibili;
- darne atto in sede di relazione illustrativa.

Con riferimento agli aspetti di ricaduta ambientale, la coerenza fra strumenti di pianificazione urbanistica o di pianificazione settoriale locale viene valutata in fase di Valutazione ambientale strategica.

”

Gli obiettivi di tale pianificazione risultano essere estremamente importanti nelle scelte pianificatorie e pertanto anche all'interno della programmazione urbanistica locale dei singoli strumenti urbanistici dei Comuni. È però altresì evidente che le valutazioni di tale ambito risultano essere significative se fatte con determinati procedimenti urbanistici (interessanti pianificazioni di area vasta o comunque con valutazioni più generali e non afferenti ad ambiti specifici o troppo ristretti) e soprattutto devono essere valutate in ragione degli oggetti di variante. Aspetto assolutamente differente è se si opera in sede di varianti strutturali più complesse o addirittura in sede di revisione del P.R.G.C.. Evidentemente le varianti specifiche, come quelle semplificate di cui all'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., hanno limitate possibilità di azione in quanto possono incidere limitatamente sulle aree oggetto di variante che sono estremamente localizzate (in alcuni casi per norma non possono operare fuori ambito di modifica); pertanto ha significato verificare se le previsioni determinano o meno particolari incidenze sugli aspetti viari e se sì in che modo e quali possono essere le ricadute e le attenzioni da porre.

Nel caso specifico della presente variante si può affermare con certezza che l'intervento in oggetto non risulti avere alcun tipo di ricaduta diretta sul sistema di mobilità e trasporti e sulle infrastrutture ad esso legate; fatta ovviamente eccezione per le possibili criticità dovute per le fasi di realizzazione che dovranno essere concordate con gli enti gestori per limitare i disagi ed interferenze. Detto questo l'opera in sé non produce effetti sulle valutazioni qui interessate.

Risulta evidente l'indubbia utilità di carattere pubblico dell'intervento descritto e la sua chiara finalità atta alla sostenibilità del carico antropico. Evidentemente queste considerazioni di sostanziale miglioria della situazione vigente possono condurre ad affermare che di fatto la previsione di variante non generi ricadute negative per gli aspetti considerati e che, per alcuni aspetti, si ponga in linea con gli obiettivi del piano della mobilità di miglioramento delle situazioni in essere.

### **5.3 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)**

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera visione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'art. 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è perseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

A conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici si è ritenuto necessario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, ai fini di assicurare la massima trasparenza nel processo di revisione del Piano. A fine 2013, è stata pertanto inviata a ciascun Comune piemontese un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con invito ad operare una verifica rispetto ai dati in proprio possesso e ad esprimere eventuali considerazioni in merito. I numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i quesiti ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni, sono stati analizzati e vagliati in incontri specifici, che hanno portato all'attuale definizione dei contenuti del Piano. Gli esiti del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono confluiti in un nuovo elaborato del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne fornisce le informazioni necessarie alla corretta gestione.

Il riconoscimento dei beni paesaggistici non esaurisce il campo d'attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l'aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e urbanistico-insediativo), la cui disciplina concorre a diffondere i valori paesaggistici sull'intero territorio regionale, e che detta le strategie e le politiche per il paesaggio piemontese (sintetizzate nella nuova Tavola P6).

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, tale deliberazione è pubblicata ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R n. 20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati hanno potuto prendere visione degli elaborati

e trasmettere le loro osservazioni, entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione (14 agosto 2015).

Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R. n. 19-1441, a controdedurre alle 8 osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte integrante del Piano riadottato.

Dalla data di adozione del Ppr, non erano consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di attuazione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente col MiBACT, le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", (approvate con D.G.R. n. 31-2530 del 30 novembre 2015) finalizzate a chiarire e precisare le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità nell'applicazione. In attuazione di tale deliberazione, con D.G.R. n.47-2748 del 29 dicembre 2015, D.G.R. n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016, D.G.R. n. 20-3113 del 4 aprile 2016, D.G.R. n. 50-3450 del 6 giugno 2016, D.G.R. n. 26-3942 del 19 Settembre 2016, D.G.R. n. 31-4076 del 17 Ottobre 2016, D.G.R. n. 22-4636 del 6 febbraio 2017 è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici rispetto a quanto rappresentato nel Ppr adottato; i tracciati così ridefiniti e riportati negli allegati alle deliberazioni sopra citate sostituiscono quelli rappresentati nella Tavola P2 e negli altri elaborati del Ppr adottati con la D.G.R. 20-1442 del 18 maggio 2015. In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 33-4204, sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti a seguito della nuova adozione del Ppr; con la stessa deliberazione si è provveduto alla corretta rappresentazione di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094).

Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell'Accordo tra MiBACT e Regione Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017 dal Ministro Dario Franceschini e dal Presidente Sergio Chiamparino. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27 marzo 2017, Il Piano è stato quindi trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi della l.r. 56/1977.

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Ppr entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (n. 42 del 19/10/2017 divenuta ef-

ficace al 20/10/2017).

L'importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale (Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Il Ppr è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato Codice, e nella legislazione nazionale e regionale vigente al fine di sottoporre a specifica disciplina l'intero territorio regionale. Il Ppr costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è importato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.

Il Ppr definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Il Ppr comprende:

- a. la ricognizione del territorio regionale mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni;
  - b. la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi del comma 1, articolo 138, del Codice;
  - c. la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione;
  - d. l'individuazione dei diversi ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità;
  - e. l'individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall'articolo 134 del codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
  - f. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio
- ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti;

- g. la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione; per gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico la Regione e il Ministero procedono secondo quanto disciplinato dall'articolo 141 bis del Codice;
- h. l'individuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli interventi per la loro valorizzazione;
- i. l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico che dovranno costituire riferimento per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- j. la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica in riferimento alle azioni prefigurate e dei criteri di valutazione per verificare la corretta applicazione di tali previsioni nei piani e nei programmi alle diverse scale;
- k. la definizione delle linee di azione strategiche, integrate con quelle del Ptr, per la valorizzazione delle risorse paesistiche, la difesa dall'abbandono e il ripristino dei valori e dei fattori strutturali;
- l. la definizione dei criteri di adeguamento dei piani e dei programmi vigenti all'atto di approvazione del Ppr.

In attuazione delle finalità precedentemente illustrate e per sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione il territorio regionale, il Ppr detta indirizzi, direttive e prescrizioni.

Per indirizzi si intendono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del territorio e del paesaggio attraverso la pianificazione settoriale e territoriale e urbanistica alle diverse scale, agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto degli indirizzi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento purché coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr.

Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale, previa puntuale verifica; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite; le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e presuppongono immediata attuazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione; in base al comma 4, articolo 145 del Codice, i limiti alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono oggetto di indennizzo.

*Ai sensi dell'art. 2 delle N. di A., così come precisato anche nella D.C.R. di approvazione, le PRESCRIZIONI e le SPECIFICHE PRESCRIZIONI D'USO assumono cogen-*

*za e diventano immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, c. 9 del Codice con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici. Pertanto, le prescrizioni PREVALGONO sulle disposizioni e previsioni incompatibili eventualmente contenute nei P.R.G. e relativi strumenti di attuazione. Il P.P.R. è predisposto, come detto, ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/04 e s.m. ed i suoi effetti sulla pianificazione locale sono regolati dal c. 9, art. 143 e c. 3 art. 145 del D. lgs. richiamato.*

Il Ppr è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione
- b. Norme di Attuazione
- c. Tavole di Piano:
  - P1: Quadro strutturale 1:250.000;
  - P2: Beni paesaggistici Quadro d'unione 1:250.000 e 6 Tavole 1:100.000 (da P2.1 a P2.6);
  - P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000;
  - P4: Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 e 22 Tavole 1:100.000 (da P4.1 a P4.22);
  - P5: Rete di connessione paesaggistica 1:250.000
  - P6: Strategie e Politiche per il Paesaggio 1:25.000
- d. Schede degli Ambiti di paesaggio
- e. Elenchi delle componenti e delle unità paesaggio;
- f. Rapporto ambientale, sintesi non tecnica e Piano di Monitoraggio
- g. Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte

In ordine all'obbligo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale strumento si evidenzia che i Comuni (anche in forma associata) entro 24 mesi conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale; l'adeguamento deve avvenire assicurando la partecipazione dei competenti organi Ministeriali. In sede di adeguamento al P.P.R. gli strumenti di pianificazione locale possono precisare alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui agli artt. 136, 142, 157 del Codice. In questo periodo si evidenzia che l'obbligo di adeguamento si presenta qualora un Comune effettui una Variante Generale o un Nuovo piano regolatore; per tutte le altre procedure urbanistiche di modifica del P.R.G. occorre comunque effettuare una Verifica di Compatibilità delle previsioni con il P.P.R., trattandosi nel presente caso di variante semplificata si deve adempiere a tale obbligo.



### **5.3.1 Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R.**

Come descritto precedentemente essendo qualificata la presente variante come semplificata non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R., ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R.. Essendo state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione Piemonte su come eseguire sia gli atti di adeguamento che di verifica (Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”), si provvede a redigere le verifica secondo lo schema previsto dalla richiamata D.G.R. che prende in considerazione gli articoli delle N. di A. del P.P.R. mettendoli a confronto con le azioni della pianificazione Comunale. Tali azioni corrispondono anche agli obiettivi della variante ed in particolare possono essere individuati in: lavori di nuova posa della rete di adduzione idrica a servizio della rete “Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi”, il cui sviluppo interesserà il territorio dei comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d’Alba.

Per la verifica delle previsioni di piano regolatore si rimanda all’apposito capitolo redatto all’interno della presente Relazione, così come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R.

## **5.4 Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)**

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificamente riportate nella “Redazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo”. L’obiettivo strategico del Piano Territoriale è lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia cuneese, attraverso l’analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell’ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta la trasformazione territoriale della provincia e organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia della provincia.

Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmatico, rispondono a sei finalità prioritarie:

- a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpino ed europeo;
- b) garantire l’equità socio-spaziale nell’accesso alle opportunità di sviluppo delle persone e delle imprese;
- c) valorizzare l’identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la multiforme realtà del cuneese;
- d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;
- e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell’ambiente;
- f) riqualificare l’azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentarne l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la qualità.

Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti, dalla legislazione regionale, nazionale, in particolare dal D.Lgs. 267/00.

Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Unioni di Comuni secondo quanto previsto dall’art. 9ter della L.R. 56/77 e disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 112 del 28/07/97, nonché secondo le procedure di partecipazione di cui all’art. 6.3 delle N.T.A..

Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

Il P.T.P. è entrato in vigore, ai sensi agli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R..

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:

- a) l'obbligo di adeguamento nei tempi previsti dall'art. 1.8 delle N. di A.;
- b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Il P.T.P. individua, inoltre, le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.

Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso l'attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo dell'attività di ricerca.

In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA del P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Culturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art. 20).

Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati ed alle Aree di Diffusione Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Essendo decorso il termine temporale di 7 anni dall'approvazione del P.T.C.P. di Cuneo (Marzo 2016) entra a regime l'obbligo di adeguamento dei P.R.G.C. a tale strumento qualora si intervenga sui piani regolatori comunali con varianti a valenza struttura-

le, cosa obbligatoria nel periodo transitorio (ovvero dalla sua approvazione sino alla data richiamata) solo in caso di nuovi piani o revisioni generali. Nel caso della variante in oggetto, essendo a carattere semplificato, nonché limitata ad una singola e puntuale area vigente del P.R.G., tale adempimento viene rimandato ad altra successiva procedura ove con ogni probabilità sarà altresì obbligatorio espletare anche l'adeguamento al P.P.R.. Tale scelta è anche suffragata dal fatto che non operando in modo esteso sul territorio comunale, ma puntualmente su singola area di limitata estensione, e configurantesi come ambito esistente del quale si conferma la destinazione in atto, l'adeguamento con la presente variante avrebbe poco senso in quanto le analisi condotte risultano essere evidentemente estremamente circoscritte e dunque insufficienti a svolgere le valutazioni e gli studi complessi sicuramente richiesti in sede di adeguamento a tale strumento. Evidentemente le previsioni introdotte risultano comunque essere coerenti con il P.T.C.P. e dunque sostituibili tra i differenti livelli di pianificazione.

## **6. OBIETTIVI DELLA VARIANTE E SCELTE OPERATIVE**

### **6.1 Aspetti procedurali della Variante urbanistica**

Come descritto nelle anticipazioni del presente documento la variante urbanistica in oggetto si origina dall'applicazione di uno specifico disposto normativo introdotto con l'emanazione della L.R. n.13/2013 di modifica della L.R. 56/77 e s.m.i., con annessa Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016 n.4/AMB, in applicazione delle varianti di cui all'art.17 bis, c. 15 bis della L.R. 56/ 77 e s.m.i..

In particolare, l'art. 17 bis, c.15 bis recita:

“Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.”

Gli aspetti cardine della disciplina regionale richiamata sono sanciti al comma uno della Circolare P.G.R. del 2016 applicativa; ed in particolare:

“L'introduzione del comma 15 bis all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 nasce dal recepimento di molti giudicati formati sul punto e orientati ad affermare come i procedimenti di cui sopra siano sorretti da un particolare favor del legislatore, diretto a consentire la localizzazione di opere che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse della collettività. In tali ipotesi le Amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l'approvazione di una variante e a non ostacolare l'analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo procedurale, nel rispetto della portata semplificatoria e acceleratoria delle norme di disciplina dei procedimenti. L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione procedente, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, senza far discendere dalla stessa un'invalidabile preclusione, ma al contempo facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014). Alla portata semplificatoria ed acceleratoria della norma si accompagna anche l'esclusione di queste fattispecie dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, prevede appunto l'esclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianifica-

zione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante. Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare sul punto come, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5660/2015), l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, etc.). Costituisce eccezione a tale fattispecie l'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006, concernente le opere del servizio idrico integrato, ove è la stessa disposizione di legge a prevedere che la variante coinvolga sia gli strumenti di pianificazione urbanistica che territoriale, con la sola esclusione dei piani paesaggistici. In altre parole, come sottolinea la giurisprudenza amministrativa al riguardo, il legislatore avrebbe trovato un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di promozione di questa tipologia di opere e quelle attinenti alla tutela e gestione del territorio, accettando la compromissione dei poteri pianificatori al solo livello urbanistico comunale. Il fatto che vi sia un ben chiaro favor legis nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente). Le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili o alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti – per rimanere alle ipotesi citate in via esemplificativa – non consentono infatti di “azzerrare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento. Discendono da quanto si è detto finora due importanti conseguenze in ordine alla strutturazione del procedimento. Da un lato, l'onere di produzione documentale richiesto all'istante al fine di poter effettuare le valutazioni istruttorie dovrà essere correlato all'entità dell'intervento proposto (cfr. paragrafo 3). Dall'altro, l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione. La necessità di una motivazione in concreto degli eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere e degli impianti per ragioni di natura urbanistica, richiamata pressoché costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, pare chiaramente volta a superare dinieghi strumentali e immotivati alla realizzazione di tale tipologia di impianti, solitamente sgraditi alle collettività sui cui territori è ipotizzata la loro localizzazione. L'opposizione, infatti, oltre ad avere le caratteristiche sopra richiamate, deve essere “costruttiva” e contenere, a mente dell'articolo 14 bis, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali

necessarie ai fini dell'assenso all'intervento. In particolare, è stato evidenziato a questo riguardo come non sia sufficiente limitarsi ad indicare la propria opposizione alla realizzazione sulle aree nelle quali viene proposto l'impianto, sostenendo in modo generico che si sarebbe, invece, favorevoli alla costruzione dell'impianto in altre parti del territorio. Così pure non è sufficiente, ai fini della valida proposizione del dissenso, il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto. La localizzazione dell'impianto, infatti, può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico", il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore."

In particolare, i punti tre e quattro della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB recitano:

“3. Indicazioni procedurali per la valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nell'ambito del procedimento approvativo dell'opera o intervento.

Fatte queste precisazioni di ordine generale, occorre ora entrare nel dettaglio del procedimento preordinato, nel rispetto dei vincoli normativi e pianificatori generali all'autorizzazione dell'intervento, fornendo indicazioni per un suo svolgimento ispirato ai criteri di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, ivi incluso il procedimento di variante. La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti alla variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica. Resta inteso che la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante, come riassunta all'Allegato B e da soppesare, come poc'anzi ricordato, secondo il criterio del minimo aggravio possibile al proponente e della correlazione con l'entità dell'intervento, dovrà essere presentata all'avvio del suddetto procedimento amministrativo diretto all'autorizzazione dell'opera. Tale elencazione costituisce utile indicazione, di supporto sia ai proponenti al fine della presentazione della proposta di variante, contenuta all'interno degli elaborati progettuali inerenti l'opera o intervento, sia all'amministrazione procedente e alle amministrazioni coinvolte, come definite agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, per stabilire il contenuto della documentazione da richiedere, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 lett. b) della l. 241/1990, ai fini della valutazione degli aspetti urbanistici. In merito si ricorda che il principio generale ribadito ancora in occasione dell'emanazione del d.lgs. 127/2016, modificativo della disciplina della conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990, postula che all'istante siano richiesti i soli elaborati relativi alle novazioni richieste dal progetto allo strumento urbanistico e che l'amministrazione procedente metta a disposizione delle amministrazioni coinvolte la documentazione relativa a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in suo possesso o acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni. Occorrerà inoltre porre particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico, unificandoli con la consultazione generale sul progetto sottoposto ad approvazione. L'atto di avvio del procedimento autorizzativo

dell'intervento, redatto secondo le norme generali di cui all'articolo 8 della l. 241/1990, dovrà recare menzione del fatto che dal provvedimento autorizzativo potrà conseguire, qualora il relativo esame istruttorio sia favorevole, l'effetto di variante. Inoltre, all'atto del deposito della documentazione di progetto dovrà essere depositata anche la predetta documentazione necessaria alla valutazione istruttorio della fattibilità della variante. I termini relativi all'espletamento dell'esame della fattibilità della variante dovranno essere contenuti all'interno dei termini fissati dalla legge – o altrimenti stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della l. 241/1990 – per il procedimento autorizzatorio nell'ambito del quale si inserisce la variante. Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta). Concludendo, il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà addivenire alla pronuncia finale positiva sull'intervento e, valutata la coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione, pronunciarsi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante. Le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, decise in conferenza, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito dell'autorizzazione dell'intervento. Infine, trattandosi spesso – anche in ragione di quanto si evince dalla presente circolare - di procedimenti di particolare complessità procedurale, si suggerisce alle amministrazioni procedenti l'applicazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 3, della l. 241/1990 e l'indizione della conferenza di servizi preliminare.”

“4. Rapporto fra comma 15 bis ed altri commi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977  
La norma di cui all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 disciplina diverse ipotesi di varianti semplificate e nello specifico: – varianti conseguenti all'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); – varianti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008); – varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); – progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali; – casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica). Il medesimo articolo 17 bis dettaglia variamente il procedimento preordinato all'approvazione delle predette varianti, stabilendone, in particolare, la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006. Non risulta peraltro infrequente l'ipotesi in cui le norme predette – ci si riferisce in particolare, ma non solo, alle varianti di cui al comma 6



in materia espropriativa – concorrano rispetto alle norme di disciplina del procedimento autorizzativo rientrante nell’ambito applicativo del comma 15 bis (ad es: approvazione delle opere relative al servizio idrico integrato e autorizzazione unica di impianto a fonti rinnovabili e connessi procedimenti espropriativi). In tal caso si ritiene che debba prevalere la norma speciale di disciplina del procedimento della particolare categoria di opera sottoposta ad approvazione e pertanto che il procedimento possa essere inquadrato all’interno del comma 15 bis e condotto alla luce delle indicazioni della presente circolare, in ossequio ad un generale principio di economia procedimentale e di concentrazione delle valutazioni istruttorie all’interno di un medesimo procedimento.”

## **6.2 Previsioni della variante urbanistica**

Come anticipato, l’intervento in oggetto risulta chiaramente possedere caratteristiche di pubblica utilità che necessitano, dunque, di attuare un procedimento in base agli artt. 9-11 del D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001, relativo ai lavori di realizzazione della nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete “Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi”, il cui sviluppo interesserà il territorio dei comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d’Alba. Tale intervento contribuirà a migliorare il servizio idropotabile verso i Roeri. La previsione si origina dall’esigenza di rendere maggiormente performante, in base al bacino di utenza, l’attuale sistema operante che, soprattutto nel periodo estivo, in coincidenza con le maggiori richieste di fornitura sulla dorsale Murazzano-Alba, registra una riduzione del carico piezometrico che crea scompensi distributivi sui Comuni allacciati.

Il presente documento riporta i dati desunti dal progetto Definitivo redatto da ALAC afferente ai lavori relativi alla nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (Commessa progetto ALAC: 2021\_01).

### *Dati generali*

La rete distributiva dell’Acquedotto Langhe, alimentata da sorgenti ubicate in Valle Corsaglia ed in Valle Vermenagna, è integrata da 5 serbatoi aventi capacità complessiva di 16.000 mc, rispettivamente identificati in:

- Bric Berico (Murazzano) - capacità complesso serbatoio 7.500 mc
- Mombarcaro - capacità complesso serbatoio 1.500 mc
- La Morra - capacità complesso serbatoio 4.000 mc
- Neviglie - capacità complesso serbatoio 1.500 mc
- Bric Schiappa (Lequio Berria) - capacità complesso serbatoio 1.500 mc

Soprattutto nel periodo estivo, in coincidenza con le maggiori richieste di fornitura, la dorsale Murazzano-Alba raggiunge spesso il punto critico in conseguenza della riduzione del carico piezometrico conseguente ad un maggiore volume trasportato e ciò com-

porta alcuni scompensi distributivi che si ripercuotono sui Comuni allacciati. Le due aste che contribuiscono a “stressare” il segmento di rete sono relative alla fornitura alle città di Santo Stefano Belbo, Canelli e Nizza Monferrato e, soprattutto, l’asta principale adduttrice verso il serbatoio di La Morra ed Roero, che ha origine in località Pedaggera del Comune di Cerretto Langhe. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica di interconnessione dell’attuale rete gestita da ALAC il cui sviluppo interesserà il territorio dei comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d’Alba; tale intervento contribuirà a migliorare il servizio idropotabile verso i Roeri.

Il progetto è stato inserito nel Programma degli Interventi (PdI) del Piano d’Ambito (PdA) dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 (ATO4) “*Cuneese*” – anni 2023-2024. Il Piano d’Ambito a seguito di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ha ottenuto parere motivato positivo riguardo agli effetti sull’ambiente del Programma degli Interventi e per quanto concerne il suo profilo di integrazione ambientale.

#### *Descrizione sintetica dell’intervento*

La prima parte dell’intervento necessaria a migliorare il servizio idropotabile verso i Roeri senza modificare il sistema distributivo attuale della rete è rappresentata dalla realizzazione di un nuovo serbatoio di compenso in località Pedaggera in comune di Cerretto Langhe (CN). Il progetto è già stato presentato ed approvato dagli Enti interessati; sono in corso i lavori per la sua costruzione. Il serbatoio permetterà di ottimizzare le esigenze degli utenti di tutta la rete.

Lo stesso è stato concepito per l’integrazione con un sistema più articolato (come da previsione del Piano d’Ambito) che consisterà nella realizzazione di una nuova tubazione adduttrice delle acque captate in Valle Vermenagna (il tracciato avrà origine in Comune di Carrù e si svilupperà fino a Monforte d’Alba) che saranno addotte all’attuale rete distributiva al fine di poter creare un “anello” che rappresenterà una ridondanza dell’intero sistema distributivo in caso di guasti/emergenze ed ottimizzerà la ripartizione delle portate sull’intero sistema di Acquedotto Langhe.

Il tracciato della nuova condotta avente DN 250 si svilupperà per una lunghezza complessiva di 16,5 km sul territorio dei comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d’Alba. La condotta sarà realizzata completamente interrata anche nei tratti di attraversamento dei corsi d’acqua. Lungo il suo sviluppo saranno alloggiati all’interno di camerette in calcestruzzo armato completamente interrate gli organi di manovra e controllo. Gli unici manufatti emergenti rispetto al piano campagna attuale saranno le cabine di manovra da realizzarsi con struttura portante in calcestruzzo armato in corrispondenza delle interconnessioni della nuova infrastruttura con la rete esistente in comune di Carrù e in comune di Monforte d’Alba.

L’area delle Langhe a valle di Cerretto Langhe in direzione di Roddino, Monforte d’Alba, Novello, Barolo, La Morra, Verduno e Santa Vittoria d’Alba, con le relative diramazioni riferite ai Comuni di Sinio, Serralunga d’Alba, Castiglione Falletto, Narzole e Cherasco, rappresenta la zona a più elevato sviluppo turistico ed economico tra le aree servite dalla rete distributiva di ALAC: negli ultimi anni si è registrato un cospicuo incre-

mento del fabbisogno idropotabile non colmabile con le fonti presenti sul territorio medesimo a causa di costi gestionali elevati unitamente ad una scarsa qualità e limitata quantità delle eventuali fonti.

Nell'individuazione del tracciato si è cercato per quanto possibile di seguire la viabilità esistente e conseguentemente di limitare le aree private interessate dalla condotta, che saranno assoggettate a servitù. Le aree che verranno invece utilizzate per l'esecuzione dei lavori saranno soggette ad occupazione temporanea.

Infine, nei punti di raccordo della nuova condotta saranno realizzate n. 2 cabine di manovra che ospiteranno gli organi di controllo e manovra. Le particelle interessate dai manufatti, che verranno sottoposte vincoli di carattere espropriativo, sono censite al catasto:

- Comune di Carrù – Foglio n. 11 – Particella n. 19 (la particella sarà oggetto di frazionamento);
- Comune di Monforte d'Alba – Foglio n. 5 - Particella n. 76 (la particella sarà oggetto di frazionamento).

Si prevede inoltre la realizzazione di n.6 attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua:

- Rio Rordo o Venera - attraversamento in subalveo
- Rio Rilavetto - attraversamento in subalveo
- Fiume Tanaro - attraversamento in subalveo
- Torrente Rea - attraversamento in subalveo
- Rivo delle Monache - attraversamento in subalveo
- Rivo di Monforte o di Monchiero - attraversamento aereo

Nello specifico, il tracciato della condotta nel comune di Lequio Tanaro avrà percorrenza stradale lungo le Strade Provinciali n. 12 provenendo dal confinante comune di Piozzo, per poi deviare in Via dei Vacchetta e proseguire verso Monchiero attraverso campi agricoli, fino ad attraversare il fiume Tanaro in subalveo.

Per quanto attiene alle fasi lavorative, il cantiere si svilupperà lungo il tracciato della condotta, avanzando a tratti attraverso la realizzazione dello scavo con la posa della tubazione e l'immediato ritombamento e ripristino dello stato dei luoghi.

Pertanto, per rendere conforme lo strumento urbanistico comunale ed al fine di consentire l'attivazione delle eventuali necessarie procedure di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i. (imposizione di vincoli di carattere espropriativo, servitù pubblica permanente o temporanea), si deve procedere con l'attivazione di una variante al P.R.G.C..

Come detto la natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G. vigente sarebbe tale da consentire l'utilizzo di varie procedure urbanistiche; da quelle più semplici quali quella di variante parziale, ad altre maggiormente garantiste, ma obbligando a seguire iter più complessi configurabili come varianti strutturali o similari. Pertanto, sia nella prima che seconda ipotesi di lavoro, configurabili con i procedimenti di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove sono per l'appunto definite le due tipologie di modifiche al P.R.G. richiamate, si riscontra la possibilità di introdurre o reiterare un vin-

colo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; situazione che si configura in modo specifico con gli oggetti da trattare con la presente variante come si vedrà nel prosieguo. Per entrambe le procedure, ed in particolare quella di variante strutturale, le tempistiche di modificazione dello strumento urbanistico determinano la necessità di impiegare diversi mesi; ancorché le importanti novità giuridiche introdotte nel 2013 consentono di ridurre notevolmente le tempistiche necessarie per la formazione ed approvazione di una variante. Si è riscontrato che per il presente caso del Comune di Lequio Tanaro sia indispensabile contrarre molto il fattore tempo.

Per questa motivazione si è ricercata un'altra "strada" procedurale che permettesse di "tagliare" ulteriormente il fattore tempo. L'ipotesi di lavoro individuata all'interno dei vari procedimenti utilizzabili risulta essere quella di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.U.R., delle cosiddette "varianti semplificate" introdotte nel nostro ordinamento proprio con la Legge Regionale 25 Marzo 2013 n. 3. Infatti, viene previsto un iter particolarmente snello per quelle modifiche urbanistiche che si generano da altre procedure autorizzative: omissis... "le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante."... omissis. Pertanto, ai sensi di tale procedura è possibile ridurre in modo significativo le tempistiche precedentemente richiamate. Il presupposto ovviamente è sempre quello di prevedere in Piano un'opera disciplinata in una specifica casistica per la quale necessiti una variante al piano regolatore. Con tale iter i tempi si "contraggono" ulteriormente, in quanto non si attivano procedure urbanistiche che prevedano lo svolgimento di conferenze di servizi, stimabili in circa 3-4 mesi.

Per le motivazioni esposte l'iter prescelto è stato dunque quello di "Variante Semplificata" ai sensi dall'art. 17 bis, c. 15 bis della L.R. 56/ 77 e s.m.i.

Per le motivazioni esposte, al fine di assicurare l'applicazione della presente Variante Semplificata 2023, si rende necessario integrare le Norme di Attuazione, all'art. 19 "Aree destinate a servizi pubblici", introducendo un nuovo ultimo comma che disciplina la realizzazione della condotta idrica.




Figura 2 – Vista aerea condotta in progetto in comune di Lequio Tanaro (ortofoto Google – in bianco i confini comunali).

## **7. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO**

### **7.1. Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Variante e il suo intorno significativo**

Al fine di garantire, in linea con i disposti normativi vigenti, una concreta integrazione tra la pianificazione urbanistica e le strategie di tutela e di valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale, l'inquadramento del territorio di riferimento del sito è stato verificato da una ricognizione puntuale degli elementi di valore e di criticità ambientale e paesaggistica che connotano la superficie oggetto di variante e il suo intorno significativo.

Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione di specifici elaborati cartografici (si vedano le immagini in calce al paragrafo) e delle banche dati della Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune di Lequio Tanaro e ha consentito di caratterizzare sinteticamente il contesto territoriale della previsione della Variante in esame.

Vista la complessità dell'informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:

- aspetti ecosistemici e biodiversità;
- valori culturali e paesaggistici;
- elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative.

Per ogni livello è stata compilata una checklist, le cui voci corrispondono a elementi di valore e di criticità/sensibilità ambientale e paesaggistica rilevati sul territorio di riferimento; ciascuna checklist segnala la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra il singolo elemento e la previsione urbanistica oggetto di Variante.

Mentre le interferenze dirette sono oggettivamente individuabili, in quanto riconducibili a un'effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica considerata con l'ambito di Variante, quelle indirette fanno invece riferimento a un intorno significativo di tale ambito, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano, e quindi non definibile geograficamente in termini univoci. Diverso sarà, ad esempio, l'intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati da una forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di elementi naturalistici (ad esempio un corridoio ecologico), che svolgono funzioni preponderanti sul piano ecologico-ambientale.

Nel primo caso, un'esauritiva valutazione degli eventuali impatti prodotti dalla trasformazione urbanistica deve necessariamente contemplare la possibilità che si generino interferenze visive anche a distanze abbastanza rilevanti, nel secondo caso è sufficiente verificare che l'attuazione della previsione non interrompa la continuità dell'elemento considerato e non costituisca un fattore di compromissione delle aree immediatamente limitrofe.

Per completezza di informazione, nelle checklist a seguire le voci desunte da strumenti di pianificazione regionale e provinciale sono corredate dall'indicazione dell'articolo normativo che ne disciplina la tutela e la valorizzazione.

Il successivo punto della "Verifica di compatibilità delle previsioni della Variante con il Piano paesaggistico regionale", cui si rimanda, contiene una serie di immagini utili ad illustrare le componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica elencate nelle checklist. Tali immagini sono state estrapolate dal visualizzatore gis del Piano paesaggistico regionale, consultabile sul sito web della Regione Piemonte.

<b>ASPETTI ECOSISTEMICI E BIODIVERSITÀ</b>			
<b>Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio di riferimento del sito</b>	<b>Interferenza con il sito</b>	<b>Interferenza con l'intorno significativo</b>	<b>NdA del Ppr</b>
<b>Aree protette:</b>			
Aree protette: <i>Il territorio del comune di Lequio Tanaro non è interessato da Aree Protette.</i>	---	---	Art. 42
<b>Siti Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS):</b>			
<i>Il territorio del comune di Lequio Tanaro non è interessato da Aree Protette.</i>	---	---	Art. 42
<b>Rete ecologica regionale<sup>1</sup>:</b>			
Zone naturali di salvaguardia: <i>Il territorio del comune di Lequio Tanaro non è interessato da zone naturali di salvaguardia.</i>	---	---	Art. 42
Aree contigue: <i>Il territorio del comune di Lequio Tanaro non è interessato da aree contigue.</i>	---	---	Art. 42

<sup>1</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

ASPETTI ECOSISTEMICI E BIODIVERSITÀ			
Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio di riferimento del sito	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Rete ecologica regionale<sup>2</sup>:</b>			
Nodi principali ( <i>Core areas</i> )	---	---	Art. 42
Nodi secondari ( <i>Core areas</i> )	---	---	Art. 42
Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica da mantenere, da potenziare, da ricostruire	---	---	Art. 42
Corridoi ecologici: da mantenere, da potenziare, da ricostruire, esterni	✗	✗	Art. 42
Rete di fruizione: ferrovie verdi, greenways regionali, infrastrutture da mitigare e riqualificare	---	---	Art. 42
Aree di riqualificazione ambientale: aree agricole in cui ricreare connettività diffusa	---	---	Art. 42
Aree di progetto: contesti dei nodi, contesti fluviali, aree tampone ( <i>Buffer zones</i> )	✗	✗	Art. 42
<b>Rete ecologica provinciale<sup>3</sup>:</b>			
Aree boscate	✗	✗	Art. 2.9
Zone d'acqua	✗	✗	Art. 2.3

La lettura della checklist relativa agli aspetti ecosistemici e di biodiversità evidenzia un basso livello di interferenza tra il sito di intervento, il suo immediato intorno e gli elementi della rete ecologica regionale e provinciale.

Più nello specifico, con riferimento alla *Tavola P5* del Ppr, si segnala che l'area in oggetto è localizzata in una zona non interessata da componenti di rilevanza ecologica, data l'assenza di nodi, connessioni o corridoi. In particolare, il Comune di Lequio Tanaro non è interessato dalla presenza di Siti Natura 2000 come SIC, ZSC o ZPS. Il territorio che si estende ad est del centro abitato di Lequio Tanaro, dove si localizza l'intervento di nuova posa della condotta di adduzione idrica, è caratterizzato dalla presenza del contesto fluviale legato al fiume Tanaro, il principale elemento di rilievo in termini di rete ecologica regionale. L'asta fluviale viene inoltre individuata come corridoio ecologico su rete idrografica da ricostruire (per il tratto più a nord verso il confine con Monchiero) e da potenziare (per il tratto più a sud verso Fargiliano).

<sup>2</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

<sup>3</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del Ptcp di Cuneo (taglio 210), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al paragrafo.



Lo strumento urbanistico in oggetto, in generale, avrà un impatto sul territorio comunale di carattere circoscritto che non andrà ad influire sull'alterazione dello stato dei luoghi, rimanendo quindi un intervento marginale e di scarso impatto paesaggistico-ambientale. In tale sede, pertanto, non sono state previste azioni o misure normative volte a tutelare e valorizzare la rete di connessione paesaggistica individuata dal PPR.

Per quanto attiene alla rete ecologica provinciale, il confronto con la *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo (riportata in calce al capitolo) ha evidenziato la presenza sul territorio comunale di *aree boscate e zone d'acqua* che vengono interessate dal tracciato previsto per la nuova condotta di adduzione idrica. Ad ogni modo, si precisa che gran parte della condotta in previsione verrà posizionata sotto la sede stradale, per cui non comporterà impatti sulla componente boscata dell'area, né tantomeno su eventuali corpi idrici.

VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio di riferimento del sito <sup>4</sup>	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:</b>			
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c): - Fiume Tanaro - Rio Mondalavia e Mondaluccia - Rio Pellerina - Rio Rilavello - Rio Vernera	✘	✘	Art. 14
I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f)	---	---	Art. 18
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (lettera g)	---	✘	Art. 16
Le zone gravate da usi civici (lettera h) <sup>5</sup>	---	---	Art. 33
<b>Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004:</b>			

<sup>4</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.6 *Beni paesaggistici* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

<sup>5</sup> La voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.

---	---	---	Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Prima parte
-----	-----	-----	--

VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Componenti paesaggistiche presenti sul territorio di riferimento del sito <sup>6</sup>	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Componenti naturalistico-ambientali:</b>			
Zona fluviale interna	X	X	Art. 14
Zona fluviale allargata	X	X	Art. 14
Territori a prevalente copertura boscata	---	X	Art. 16
Aree di elevato interesse agronomico <i>Classe di capacità d'uso dei suoli: II</i>	X	X	Art. 20
<b>Componenti storico-culturali:</b>			
Viabilità storica e patrimonio ferroviario	---	---	Art. 22
Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica	---	---	Art. 24
Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico	---	---	Art. 27
<b>Componenti percettivo-identitarie:</b>			
Percorsi panoramici	---	---	Art. 30
Belvedere <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Lequio Tanaro.</i>	---	---	Art. 30
Fulcri del costruito <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Lequio Tanaro.</i>	---	---	Art. 30
Profili paesaggistici: <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Lequio Tanaro.</i>	---	---	Art. 30
Relazioni visive tra insediamento e contesto: <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel terri-</i>	---	---	Art. 31

<sup>6</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P4.21 *Componenti paesaggistiche* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

<i>torio del comune di Lequio Tanaro.</i>			
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	---	---	Art. 32
<b>Componenti morfologico-insediative:</b>			
Porte urbane	---	---	Art. 34
Varchi tra aree edificate	---	---	Art. 34
Elementi strutturanti i bordi urbani	---	---	Art. 34
Morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2)	---	---	Art. 35
Tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)	---	---	Art. 35
Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	---	---	Art. 36
Insedimenti specialistici organizzati (m.i. 5)	---	---	Art. 37
Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6)	---	---	Art. 38
Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7)	---	---	Art. 38
“Insule” specializzate (m.i. 8)	---	---	Art. 39
Complessi infrastrutturali (m.i. 9)	---	---	Art. 39
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)	✘	✘	Art. 40
Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11)	---	---	Art. 40
Villaggi di montagna (m.i. 12)	---	---	Art. 40
Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13)	---	---	Art. 40
Aree rurali di pianura (m.i. 14)	✘	✘	Art. 40
Alpoggi e insediamenti rurali d’alta quota (m.i. 15)	---	---	Art. 40

Per quanto attiene agli elementi di valore culturale e paesaggistico le checklist prodotte indicano:

- Un lieve livello di interferenza tra l’ambito oggetto di Variante e i beni paesaggistici presenti sul territorio.

Di fatto l’intervento di nuova posa della condotta di adduzione idrica interferisce con l’area tutelata ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, lettera c) – fiumi, torrenti e corsi d’acqua con relative sponde per una fascia di 150m ciascuna. I corsi d’acqua interessati sono il Rio Rilavello, il Rio Verneria e il Fiume Tanaro, tutti interessati dall’intervento di posa di nuova condotta in quanto il tracciato in progetto ne prevede l’attraversamento, da realizzarsi in subalveo. A tal proposito, non si evidenziano particolari criticità con impatto paesaggistico-ambientale negativo. In generale, la soluzione tecnica per eseguire l’intervento di attraversamento sarà compatibile con le prescrizioni di tutela ambientale dell’area, non andando a compromettere l’alveo fluviale.

Il tracciato della condotta interesserà, con il suo intorno significativo, anche zone individuate nella tavola di PPR come lettera g) – territori coperti da foreste e boschi. Tuttavia, il tracciato della condotta seguirà la posa sotto strada esistente senza interessare dunque alcun elemento vegetale, per cui non ci saranno interferenze dirette con tale elemento di tutela.

- L'assenza di interferenze critiche con i beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.
- L'assenza di interferenze critiche con le componenti paesaggisticamente rilevanti censite dal PPR.

In merito alle componenti naturalistico-ambientali, si ribadisce l'interferenza diretta, non particolarmente impattante, con la zona fluviale interna del Rio Rilavello e del Rio Venera, nonché la zona fluviale allargata del fiume Tanaro. Tali interferenze non risultano di particolare criticità, vista la previsione di attraversamento in subalveo di entrambi i corsi d'acqua.

Il tracciato in previsione interesserà, in maniera marginale con il suo intorno di intervento, anche territori a prevalente copertura boscata, per un tratto ridotto e soprattutto senza comprometterne la dotazione boschiva, vista la previsione del tracciato interrato con ripristino dei luoghi immediatamente dopo la posa della condotta. Infine, il percorso della condotta interessa anche “aree di elevato interesse agronomico”, con suoli di II classe di capacità d'uso; nuovamente, essendo previsto l'immediato ritombamento della condotta, che in ogni caso comporterà un esiguo consumo di suolo (ricadente come dato del CSI), si può affermare che tale componente non sia impattata in maniera negativa.

Riguardo alle componenti storico-culturali, il tracciato della nuova condotta di adduzione idrica non interferisce con alcun elemento presente sul territorio di Lequio Tanaro.

Medesima considerazione vale per le componenti percettivo-identitarie.

Con riferimento alle componenti morfologico-insediative, le morfologie insediative interessate dall'intervento di posa della nuova condotta idrica nel comune di Lequio Tanaro, sono principalmente “aree rurali di pianura o collina (m.i.10)” e “aree rurali di pianura (m.i.14)”. Si può sottolineare anche in questo caso come non si riscontrino particolari ricadute interessanti tali componenti, dal momento che l'intervento previsto andrà ad operare in gran parte lungo il tratto viario esistente. Mentre in territorio agricolo la condotta verrà comunque interamente interrata, con ripristino dello stato dei luoghi.

Sebbene la lettura effettuata dal Ppr, scontando il limite di una rilevazione di scala vasta, non restituisca una perimetrazione delle componenti esattamente allineata allo stato reale dei luoghi e delle strutture esistenti, la tassonomia individuata risulta coerente con l'attuale uso del suolo.

In conclusione, non si rilevano sovrapposizioni critiche con le componenti storico-culturali, percettivo-identitarie o morfologico-insediative, che complessivamente definiscono un sistema di emergenze capace di giocare un ruolo fondamentale nella definizione

dell'immagine dei luoghi. Si sottolinea, inoltre, la natura della variante urbanistica oggetto di esame, indispensabile al fine di assentire l'iter realizzativo di lavori di indubbio interesse pubblico legati alla realizzazione della nuova rete di adduzione idrica per i comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d'Alba. Tali interventi si rendono necessari per migliorare l'efficienza dell'attuale sistema.

## RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA

Fonte: Tavola P5 - Piano paesaggistico regionale



### Elementi della rete ecologica

#### Nodi (Core Areas)

-  Aree protette
-  SIC e ZSC
-  ZPS
-  Zone naturali di salvaguardia
-  Aree contigue
-  Altri siti di interesse naturalistico
-  Nodi principali
-  Nodi secondari

### Connessioni ecologiche



#### Corridoi su rete idrografica:

-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire





#### Corridoi ecologici:

-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire
-  Esterni

 Punti d'appoggio (Stepping stones)

-  Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare
-  Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare






### Fasce di connessione sovregionale:

-  Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
-  Montane a buona naturalità e connettività
-  Rete fluviale condivisa
-  Principali rotte migratorie


### Aree di progetto

-  Aree tampone (Buffer zones)
-  Contesti dei nodi
-  Contesti fluviali
-  Varchi ecologici














### Aree di riqualificazione ambientale

-  Contesti periurbani di rilevanza regionale
-  Contesti periurbani di rilevanza locale
-  Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
-  Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
-  Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare

### Rete storico - culturale

-  Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

-  1 - Sistema delle residenze sabaude
-  2 - Sistema dei castelli del Canavese
-  3 - Sistema delle fortificazioni
-  4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbano Cusio Ossola
-  5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
-  6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
-  7 - Sistema delle alte valli alessandrine
-  8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
-  9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
-  10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
-  11 - Sistema dell'insediamento Walser
-  12 - Sistema degli ecomusei
-  13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari


-  Siti archeologici di rilevanza regionale


 Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

 Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO


## Rete di fruizione

 Ferrovie "verdi"


 Greenways regionali

 Circuiti di interesse fruitivo

 Percorsi ciclo-pedonali

 Rete sentieristica


 Infrastrutture da riqualificare

 Infrastrutture da mitigare

### Sistema delle mete di fruizione:

   Capisaldi del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)


 Accessi alle aree naturali

 Punti panoramici



## BENI PAESAGGISTICI

Fonte: Tavola P2 - Piano paesaggistico regionale



**Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004**


- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▩ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

**Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \***














- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) \*\*
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

## COMPONENTI PAESAGGISTICHE

Fonte: Tavola P4 - Piano paesaggistico regionale



### Componenti naturalistico-ambientali

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

## Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

- ■ ■ ■ ■ Rete viaria di età romana e medievale
- ■ ■ ■ ■ Rete viaria di età moderna e contemporanea
- ● ● ● ● Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):








Torino

- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
- ◇ Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
- ||||| Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
- ..... Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
- Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
- ..... Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
- ■ ■ ■ ■ Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
- ∨ Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
- ⊕ Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
- Sistemi di fortificazioni (art. 29)







## Componenti percettivo-identitarie

- \* Belvedere (art. 30)
- ● ● ● Percorsi panoramici (art. 30)
- Assi prospettici (art. 30)
- Fulcri del costruito (art. 30)
- ▭ Fulcri naturali (art. 30)
- ..... Profili paesaggistici (art. 30)
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- ▭ Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)



**Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):**

-  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
-  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
-  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)



**Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):**

-  Aree sommitali costituenti fondali e skyline
-  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
-  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

## Componenti morfologico-insediative


-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
-  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

## Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive





-  Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
-  Elementi di criticita' lineari (art. 41)

## CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI




Fonte: - Piano territoriale di coordinamento provinciale





### 1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

### 2 - RETE ECOLOGICA





-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

### 3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

### 4 - INSEDIAMENTO STORICO






Fonte: Provincia di Cuneo

-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati

### 5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

### 6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

## **8. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **8.1 Premessa**

Il Comune di Lequio Tanaro, in ottemperanza ai disposti della L.R. 52/2000, ha approvato il Piano di classificazione acustica relativo al proprio territorio comunale.

Nel presente capitolo si procede, come necessario ai sensi del c. 4, art. 5, L.R. 52/2000, alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla variante al P.R.G. con il piano di classificazione acustica.

La presente analisi è finalizzata a fornire le indicazioni sulla compatibilità, o sulle modifiche da apportare per ottenere la compatibilità, tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.

In base a tali indicazioni si procederà, a variante approvata, ad avviare, se necessario, il processo di revisione di classificazione acustica.

### **8.2 Criteri della zonizzazione acustica**

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01 attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

È importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce di cuscinetto adeguatamente dimensionate. Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.



### 8.3 Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare l'area oggetto della variante con la destinazione prevalente attribuitale, di individuare la classe di zonizzazione acustica attribuita all'area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.







Si potranno così individuare le presenze di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di previsioni di fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della zonizzazione acustica definita dal Comune.


Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.

	classe di zonizzazione acustica della zona	classi di zonizzazione acustica confinanti	presenza di contatti critici	necessità di revisione zonizzazione acustica
Nuova localizzazione condotta idrica tratto Monforte d'Alba / Carrù	III	IV	NO	NO

### 8.4 Conclusioni

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla variante al P.R.G. del Comune di Lequio Tanaro risultano compatibili con l'attuale piano di classificazione acustica del territorio; pertanto, non risulta essere necessaria alcuna modifica.

Classe acustica	Limiti di immissione [dB(A)]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
 I	50	40
 II	55	45
 III	60	50
 IV	65	55
 V	70	60
 VI	70	70



**Classificazione acustica e condotta in progetto (linea rossa) in comune di Lequio Tanaro.  
(Fonte: Classificazione Acustica comune di Lequio Tanaro).**

## 9. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

Il P.R.G.C. vigente di Lequio Tanaro è adeguato al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio traspota sulla cartografia di P.R.G.C..

Tale carta è stata, come richiesto, traspota sulla cartografia di P.R.G. al fine di verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l’uso del territorio.

Sotto il profilo geologico ed idrogeologico per le previsioni descritte si rimanda alla documentazione redatta dal geologo incaricato nel progetto dell’opera in quanto oggetto di modifica puntuale.

	zone urbanistiche previste dal PRG a destinazione prevalente	classe di zonizzazione geologica della zona
Nuova localizzazione condotta idrica tratto Monforte d’Alba / Carrù	Agricola	IIIa – III – IIa

### Legenda



CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche.



CLASSE IIa

Porzioni di territorio a bassa pericolosità geomorfologica, edificabili con l'adozione di moderati accorgimenti tecnici.



CLASSE IIb

Porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica, in cui i fattori limitanti sono legati essenzialmente alla dinamica delle acque superficiali.



CLASSE III

Porzioni di territorio non edificate, caratterizzate da condizioni di pericolosità geomorfologica tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, con l'eccezione delle aziende agricole secondo quanto indicato dalle N.T.A.




CLASSE IIIa

Porzioni di territorio a pericolosità elevata che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate (dissesti recenti, dissesti quiescenti, aree con elevata propensione al dissesto).



CLASSE IIIb2

Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio esistente, nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione dei citati interventi.



**Carta di sintesi Pericolosità Geologica e condotta in progetto (linea rossa) in comune di Lequio Tanaro.  
(Fonte: PRG comune di Lequio Tanaro).**

## **10. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.**

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre, vengono individuati 76 ambiti di paesaggio, i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Le modifiche costituenti la presente Variante vengono sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R., mentre si rimanda alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l'individuazione di obiettivi e linee d'azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

Le previsioni della Variante al P.R.G.C. riguardano:

- 1) Nuova localizzazione condotta idrica tratto Monforte d'Alba / Carrù

In coerenza con i disposti del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019, all'interno della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico deve essere redatto uno specifico capitolo costituente la Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. illustrante, appunto, il rapporto tra i contenuti della variante al P.R.G. e quelli del P.P.R.

### **10.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019**

Nella prima parte è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del P.P.R., dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza. Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

Il territorio di Piozzo ricade all'interno dell'ambito n. 59 (*Pianalto della Stura di Demonte*, che rappresenta, tra il resto, un'area di transizione tra le propaggini del sistema orografico alpino e le prime frange della pianura padana), all'interno del quale ricadono gli interventi descritti in variante.

Il territorio comunale ricade all'interno del macroambito della *pianura del seminativo*.

Si opera all'interno dell'unità di paesaggio della Piana tra Pesio e Stura di Demonte che fa normativamente riferimento alla tipologia n. VII "*naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità*" che vede la presenza di caratteri tipizzanti quali la "*compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi*".

Il Piano Paesaggistico Regionale, nella scheda di ambito n. 59, all'interno del quale si opera con la presente variante, individua, tra gli indirizzi e gli orientamenti strategici, per quanto riguarda gli aspetti insediativi, la necessità, ad esempio, di preservare la continuità degli spazi aperti e, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, la necessità, ad esempio, di valorizzare e tutelare gli scorci panoramici fruibili dalle superfici a terrazzo e delle stesse aree di terrazzo, contenendo gli interventi edilizi sparsi.

Come prima analisi si intende individuare quali strategie, quali obiettivi generali e quali obiettivi specifici del P.P.R. vengano interessati dagli oggetti di variante, andando a specificare, all'interno della tabella degli obiettivi dello specifico ambito interessato (am-

bito 59), se vengano a crearsi eventuali effetti positivi, effetti contrastanti o nessun tipo di conseguenza sulle linee strategiche paesaggistico-ambientali del Piano Paesaggistico. Di riflesso le eventuali criticità che si dovessero evidenziare in tale analisi trovano rispondenza nella tabella Linee strategiche paesaggistico-ambientali.

## AMBITO 59

<b>Linee strategiche paesaggistico-ambientali</b>			
<b>n</b>	<b>LE STRATEGIE</b>		<b>INTERVENTI VARIANTE</b>
		Non contrasta	
<b>n.n</b>	<b>GLI OBIETTIVI GENERALI</b>	Effetti positivi	<b>1</b>
<b>n.n.n</b>	<i>Gli obiettivi specifici</i>	Contrasta	
<b>1</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</b>		
<b>1.1</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI</b>		
1.1.1	<i>Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati</i>		
1.1.2	<i>Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese</i>		
1.1.3	<i>Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la sovrapposizione e l'interazione delle componenti caratterizzanti gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal Ptr</i>		
1.1.4	<i>Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale</i>		
<b>1.2</b>	<b>SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE</b>		
1.2.1	<i>Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico</i>		Recupero e valorizzazione delle aree dei terrazzi antichi, delle zone umide più significative e delle formazioni vegetali lineari, tutelando la biodiversità delle terre delle media pianura, con una gestione agraria meno aggressiva.
1.2.2	<i>Miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali del sistema regionale e sovraregionale, dei serbatoi di naturalità diffusa: aree protette, relative aree buffer e altre risorse naturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, padane e appenniniche</i>		
1.2.3	<i>Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado</i>		
1.2.4	<i>Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico</i>		
<b>1.3</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI</b>		
1.3.1	<i>Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio</i>		
1.3.2	<i>Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una poli-</i>		

	<i>tica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale</i>	
1.3.3	<i>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza</i>	Conservazione integrata del patrimonio edilizio storico dei nuclei isolati e dei relativi contesti territoriali (aste fluviali, percorsi) in relazione al sistema delle canalizzazioni principali; valorizzazione delle aree rurali ad impronta storica.  Valorizzazione dell'area archeologica da porre a sistema con le permanenze culturali di una più ampia strutturazione insediativa di epoca romana.
<b>1.4</b>	<b>TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E DELL'IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO</b>	
1.4.1	<i>Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale</i>	Conservazione integrata del patrimonio edilizio storico dei nuclei isolati e dei relativi contesti territoriali (aste fluviali, percorsi) in relazione al sistema delle canalizzazioni principali; valorizzazione delle aree rurali ad impronta storica.
1.4.2	<i>Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e riconoscibili</i>	
1.4.3	<i>Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate</i>	
1.4.4	<i>Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani</i>	Tutela degli scorci panoramici fruibili delle superfici a terrazzo.
<b>1.5</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO</b>	
1.5.1	<i>Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia</i>	
1.5.2	<i>Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane</i>	Contenimento dello sviluppo lineare delle attività industriali e artigianali con eventuale densificazione degli sviluppi arteriali non residenziali tra Narzole, Moglia d'Inverno, San Nazario, Lucchi e Guidone. Inserimento di servizi e centralità, con intervallo inferiore a 700 m, negli sviluppi arteriali tra Carrù e Crava; gerarchizzazione dei percorsi per preservare la continuità degli spazi aperti.
1.5.3	<i>Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano</i>	Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.



1.5.4	Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato	
1.5.5	Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.)	
<b>1.6</b>	<b>VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' DEI CONTESTI RURALI</b>	
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati	Recupero e valorizzazione delle aree dei terrazzi antichi, delle zone umide più significative e delle formazioni vegetali lineari, tutelando la biodiversità delle terre delle media pianura, con una gestione agraria meno aggressiva.
1.6.2	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo	
1.6.3	Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici	
1.6.4	Sviluppo delle pratiche colturali e forestali nei contesti sensibili delle aree protette e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico	
<b>1.7</b>	<b>SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE FLUVIALI E LACUALI</b>	
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale	
1.7.2	Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione	
1.7.3	Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo	
1.7.4	Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative	Valorizzazione del sistema idrico artificiale che ha determinato storicamente lo sviluppo insediativo e la fruizione culturale del territorio.
1.7.5	Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale	
1.7.6	Potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali della rete fluviale e lacuale	
<b>1.8</b>	<b>RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA</b>	
1.8.1	Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana	
1.8.2	Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi	Ridefinizione dei sistemi insediati con mantenimento degli intervalli tra i nuclei e valorizzazione degli effetti di porta tra Cherasco e Narzole.
1.8.3	Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari	
1.8.4	Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici	
1.8.5	Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli attraversamenti montani di grandi infrastrutture (viabilità, ferrovia, energia)	

<b>1.9</b>	<b>RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, ABBANDONATE E DISMESSE</b>	
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi	
1.9.2	Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti	
1.9.3	Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti	
<b>2</b>	<b>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA</b>	
<b>2.1</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ACQUA</b>	
2.1.1	Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee	
2.1.2	Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi incongrui delle acque	
<b>2.2</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ARIA</b>	
2.2.1	Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture	
<b>2.3</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: SUOLO E SOTTOSUOLO</b>	
2.3.1	Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione	Limitazione delle previsioni urbanistiche vigenti.
2.3.2	Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso	
2.3.3	Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse	
<b>2.4</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: PATRIMONIO FORESTALE</b>	
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale	Promozione di incentivi per l'inerbimento dei vigneti, dei nocioleti, dei frutteti e dei pioppeti, attraverso una gestione forestale adeguata per la tutela della biodiversità e la prevenzione della diffusione di specie esotiche
2.4.2	Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione)	Mantenimento di elevati livelli di metastabilità del paesaggio viticolo e ricostituzione di boschi misti di diverse specie, secondo fasce di vegetazione naturali Promozione di incentivi per l'inerbimento dei vigneti, dei nocioleti, dei frutteti e dei pioppeti, attraverso una gestione forestale adeguata per la tutela della biodiversità e la prevenzione della diffusione di specie esotiche
<b>2.5</b>	<b>PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE</b>	
2.5.1	Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi	
2.5.2	Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, etc...) negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale	
2.5.3	Razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia con eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti in luoghi sensibili	
<b>2.6</b>	<b>PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E AMBIENTALI</b>	

2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali	
<b>2.7</b>	<b>CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>	
2.7.1	Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo impatto	
<b>3</b>	<b>INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA</b>	
<b>3.1</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE</b>	
3.1.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	Mitigazione delle opere infrastrutturali connesse al potenziamento dell'autostrada Asti-Cuneo
3.1.2	Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera	Mitigazione delle opere infrastrutturali connesse al potenziamento dell'autostrada Asti-Cuneo
<b>3.2</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA LOGISTICA</b>	
3.2.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>3.3</b>	<b>SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA</b>	
3.3.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture telematiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4</b>	<b>RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA</b>	
<b>4.1</b>	<b>PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA</b>	
4.1.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4.2</b>	<b>PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-INDUSTRIALI</b>	
4.2.1	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte	
<b>4.3</b>	<b>PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI</b>	
4.3.1	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4.4</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE</b>	
4.4.1	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4.5</b>	<b>PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI</b>	
4.5.1	Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali	
<b>5</b>	<b>VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI</b>	
<b>5.1</b>	<b>PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ INTEGRATA SOVRACOMUNALE</b>	
5.1.1	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e per la funzionalità in quanto risorse di riferimento per la progettualità locale	
<b>5.2</b>	<b>ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO</b>	

5.2.1	<i>Potenziamento delle identità locali, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati</i>	
-------	--	--

Come risulta evidente nella precedente tabella, le previsioni risultano del tutto compatibili con le linee strategiche paesaggistico-ambientali individuate dal P.P.R. e con i relativi obiettivi specifici.

## 10.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

La valutazione di coerenza delle previsioni della Variante con i contenuti del P.P.R. si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per l'area oggetto di variante, specificando: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

In riferimento agli elaborati del P.P.R., una ricognizione preliminare dei valori paesaggistici individuati per le aree oggetto di variante ha evidenziato i seguenti aspetti:

Oggetto variante	Valori paesaggistici		Aree interessate
1) Nuova localizzazione condotta idrica tratto Monforte d'Alba / Carrù	P2: BENI PAESAGGISTICI	CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	/
		CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	Lettera c) - 150 metri dal Rio Rilavello, Rio Venera e Fiume Tanaro  Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi
	P4: COMPONENTI PAESAGGISTICHE	Zona Fluviale Interna (Rio Rilavello, Rio Venera e Fiume Tanaro)	La nuova condotta nel comune di Lequio Tanaro avrà percorrenza stradale lungo la Strada Provinciale n. 12, ad est del centro abitato, proseguendo poi in territorio agricolo.
		Zona Fluviale Allargata (Fiume Tanaro)	
		Aree di elevato interesse agronomico (II classe)	
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)			
		Aree rurali di pianura (m.i. 14)	

	P5: RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA	/	/
--	--	---	---

La valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale è evidenziata ed approfondita nella successiva tabella “Raffronto tra le norme di attuazione del P.P.R. e le previsioni della Variante”, in cui sono riportate le motivazioni che rendono compatibili le stesse previsioni con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

La tabella fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del P.P.R., precisando per ognuno di essi se le previsioni della Variante riguardano o meno la relativa componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza per i soli articoli che attengono ai contenuti della Variante.

La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati; ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità dello schema, sono state eliminate le righe che si riferiscono agli articoli non attinenti alla specifica variante, dichiarando fin da ora che le componenti disciplinate da tali articoli non risultano coinvolte dalla variante stessa.

<b>I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
<b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Articolo 14. Sistema idrografico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);</li> <li>- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</li> <li>- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b> comma 7</p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</li> <li>b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</li> <li>c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</li> <li>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</li> </ol> <p><b>Direttive</b> comma 8</p>	<p><b>L'intervento descritto, relativo ai lavori di localizzazione della nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi", il cui tracciato si svilupperà tra i comuni di Monforte d'Alba e Carrù, ricade all'interno della zona fluviale interna del Rio Rilavello, del Rio Venera e del Fiume Tanaro, in quanto il tracciato in progetto ne prevede l'attraversamento in subalveo.</b></p> <p><b>In particolare, si prevede interferenza con i tre corsi d'acqua e con le relative fasce di rispetto di 150m, dal momento che per i fiumi sopraccitati vige un vincolo paesaggistico. Il fiume Tanaro è inoltre interessato dall'individuazione della sua rispettiva zona fluviale allargata.</b></p> <p><b>Appurata la natura di chiaro interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sull'ambito fluviale interessato. Nel caso specifico, la soluzione tecnica per eseguire l'intervento di attraversamento sarà compatibile con le prescrizioni di tutela ambientale dell'area, non andando a compromettere l'alveo fluviale, in quanto gli attraversamenti saranno realizzati in subalveo.</b></p> <p><b>La presente variante urbanistica, come già anticipato, risulta indispensabile al fine di assentire l'iter realizzativo di lavori di indubbio interesse pubblico legati alla realizzazione della nuova rete di adduzione idrica per i comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d'Alba. Tali interventi si rendono necessari per migliorare l'efficienza dell'attuale sistema. Gli interventi previsti non comportano, per l'area fluviale in oggetto, particolari ricadute o compromissioni.</b></p>

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

a. (...)

b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:

- I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
- II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
- III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
- IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
- V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;

c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

### **Prescrizioni**

#### *comma 11*

All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi appro-



vati dalla Giunta regionale.	
<b>Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico</b>	
<p><i>Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b>  <i>comma 3</i>  Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.</p> <p><i>comma 4</i>  Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.</p> <p><b>Direttive</b>  <i>comma 5</i>  In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.</p> <p><i>comma 6</i>  Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".</p> <p><i>comma 7</i>  Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;</li> <li>b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;</li> </ol>	<p><b>L'intervento descritto, relativo ai lavori di localizzazione della nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi", il cui tracciato si svilupperà tra i comuni di Monforte d'Alba e Carrù, ricade in un'area individuata dal PPR come "aree di elevato interesse agronomico", data la capacità d'uso dei suoli ricadente in II Classe. Il tracciato della nuova condotta interessa una porzione di territorio agricolo per quanto riguarda il comune di Lequio Tanaro. Tuttavia, si sottolinea come l'intervento prevede che la nuova condotta venga posata, per una parte del suo tracciato, sotto il sedime stradale, o in ogni caso interrata attraverso ritombamento e ripristino dei luoghi allo stato effettivo; pertanto, si può affermare che la previsione non abbia forti impatti a livello paesaggistico-ambientale. La presente variante urbanistica, come già anticipato, risulta indispensabile al fine di assentire l'iter realizzativo di lavori di indubbio interesse pubblico legati alla realizzazione della nuova rete di adduzione idrica per i comuni di Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d'Alba. Tali interventi si rendono necessari per migliorare l'efficienza dell'attuale sistema. Si può affermare che in fase di attuazione dell'intervento si terranno conto di specifiche indicazioni per un corretto inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico e ambientale locale, nel rispetto della disciplina relativa alla componente in oggetto.</b></p>

<p>c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi; d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.</p> <p><i>comma 8</i> Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.</p> <p><i>comma 9</i> Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<b>Articolo 40. Insediamenti rurali</b> (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<p><b>Direttive</b> <i>comma 5</i> Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di</p>	<p><b>L'intervento descritto, relativo ai lavori di localizzazione della nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi", il cui tracciato si svilupperà tra i comuni di Monforte d'Alba e Carrù, interessa una porzione di territorio classificata dal PPR come morfologia insediativa "Aree rurali di pianura o collina - m.i.10" e "Aree rurali di pianura - m.i.14". Considerato l'interesse del tutto marginale che ha l'intervento sulla morfologia insediativa in oggetto e appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come non si riscontrino particolari ricadute interessanti tale componente, poiché, oltre a operare quasi totalmente lungo il tratto viario esistente, trattasi di variante urbanistica che risulta indispensabile al fine di assentire l'iter realizzativo di lavori di indubbio interesse pubblico legati alla realizzazione della nuova rete di adduzione idrica per i comuni di</b></p>

<p>recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copia-nificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	<p><b>Carrù, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero e Monforte d'Alba. Tali interventi si rendono necessari per migliorare l'efficienza dell'attuale sistema. Gli interventi previsti non comportano alcun tipo di ricaduta o compromissione per la morfologia insediativa in oggetto.</b></p>
---	--

## Schede di approfondimento





### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO



Lavori di nuova posa della rete di adduzione idrica nel tratto posto tra i Comuni di Monforte d'Alba e Carrù - tratto sul Comune di Lequio Tanaro

## AREA OGGETTO DI VARIANTE

Lavori di nuova posa della rete di adduzione idrica nel tratto posto tra i Comuni di Monforte d'Alba e Carrù - tratto sul Comune di Lequio Tanaro

<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
	
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
	
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<p><u>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):</u></p> <p>-</p> <p><u>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona Fluviale Interna (Rio Rilavello, Rio Venera e Fiume Tanaro)</li> <li>- Zona Fluviale Allargata (Fiume Tanaro)</li> <li>- Aree di elevato interesse agronomico (II classe)</li> <li>- Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)</li> </ul>

<p><u>PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettera c) – 150 metri dal Rio Rilavello, Rio Vernera e Fiume Tanaro</li> <li>- Lettera g) – I territori coperti da foreste e da boschi</li> </ul>	<p>- Aree rurali di pianura (m.i. 14)</p>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITA' CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<p>L'intervento riguarda i lavori di localizzazione della nuova condotta di adduzione idrica a servizio della rete "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi", il cui tracciato si svilupperà tra i comuni di Monforte d'Alba e Carrù. In particolare, si prevede la totalità delle opere di condotta in interrato, anche nei tratti di attraversamento dei corsi d'acqua (ad eccezione del Rivo di Monforte o di Monchiero per il quale si prevede un attraversamento aereo), per la quasi totalità al di sotto di sedimi viari o relative aree pertinenziali, dunque non determinando un particolare consumo di suo-lo, né un impatto dal punto di vista paesaggistico. Si prevede, di fatto, l'immediato ri-tombamento della condotta e ripristino dello stato dei luoghi. Gli unici manufatti emergenti rispetto al piano campagna attuale saranno le cabine di manovra da realizzarsi con struttura portante in calcestruzzo armato in corrispondenza delle interconnessioni della nuova infrastruttura con la rete esistente in comune di Carrù e in comune di Monforte d'Alba.</p> <p>In generale, in merito alla previsione della nuova rete idrica, in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle specifiche e delle precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tale impianto all'interno dell'ambito in cui ricade.</p> <p>L'intervento risulta certamente avere carattere di chiaro interesse pubblico e dal punto di vista paesaggistico-ambientale si può affermare che esso non abbia alcuna ricaduta o conseguenza rilevante.</p>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<p>In seguito a quanto enunciato ed alle analisi effettuate, si può affermare che l'intervento in oggetto risulti del tutto coerente con il dettato normativo del PPR.</p>	


Come intuibile dall'elencazione delle modifiche e come riscontrato nella precedente tabella, gli interventi descritti risultano essere coerenti con le previsioni e gli obiettivi del P.P.R. Infatti, le modifiche prese in esame necessitano di approfondimenti, ma di carattere puramente analitico, e non generano la necessità di effettuare alcuna ulteriore riflessione o approfondimento per codificare se risultino esservi criticità di previsione. In alcuni casi si provvederà certamente in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche analizzate alla redazione di linee guida finalizzate al perseguimento degli obiettivi proposti dalle Norme del Piano Paesaggistico ed al pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive imposti da tale strumento.

Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della "Variante Semplificata 2023" ai sensi dall'art. 17bis, c. 15bis della L.R. 56/ 77 e s. m. ed i. al P.R.G. del Comune di Lequio Tanaro alle previsioni del P.P.R.

# **Allegati**

**Estratto P.R.G. vigente**





## **Estratto P.R.G. variato**

